

ALL' ECC.MA REGGENZA

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

* * *

I sottoscritti, tutti cittadini sammarinesi maggiorenni, ai sensi e per gli effetti della Legge 24.05.1995 N°72,

formulano

la seguente istanza d'arengo al fine di **aggiornare in maniera esauriente la normativa inerente l'istituto della tutela dei minori in stato di abbandono temporaneo, vale a dire l'affidamento, emanando un testo unico che regolamenti in maniera compiuta sia l'affidamento "interno" che quello di minori stranieri non accompagnati.**

L'Associazione Famiglie Adottive Affidatarie Sammarinese (AFAAS) da anni si sta impegnando per la riforma degli istituti giuridici che regolano l'adozione e l'affidamento di minori, sempre tenendo presente che l'interesse prevalente da tutelare è quello del minore.

Per quanto riguarda l'affidamento, l'AFAAS ha partecipato assieme al gruppo di associazioni sammarinesi "Un abbraccio per Samos" ai lavori per la stesura del progetto di legge da cui è scaturita la Legge 30 aprile 2021 n.79 intitolata "Disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati". Nel 2024, a seguito dell'emanazione dapprima del Decreto Delegato n.62 del 20 marzo 2024, poi di una serie di altri decreti delegati fino a giungere al Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n. 161, ove è previsto, all'art. 10, l'istituzione presso l'U.O.S. Tutela Minori del Registro dei soggetti disponibili ad accogliere minori vittime di violenza o che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantirne

l'educazione, l'AFAAS ha partecipato al tavolo di lavoro al fine di realizzare un protocollo operativo per rendere applicativo tale articolo.

MOTIVI A SOSTEGNO

1) L'istituto dell'affidamento "interno" è disciplinato dal Titolo VII della Legge 26 aprile 1986 n.49 intitolata "*Riforma del diritto di famiglia*". Gli articoli che trattano la materia non regolamentano in maniera esaustiva le due tipologie di affidamento (consensuale/giudiziale).

- Per affidamento consensuale si intende un rapporto di mutuo aiuto di due famiglie, una accogliente e una nel bisogno, disciplinato dal Servizio e regolato da un contratto fra le parti che scadrà quando la famiglia in stato di necessità (malattia, lutto di uno dei due genitori, mancanza di rete familiare ecc.) avrà risolto il problema con carattere di temporaneità.
- Per affidamento giudiziale si intende un istituto giuridico di tutela dell'infanzia predisposto dal giudice su segnalazione dei servizi e /o gendarmeria, laddove le facoltà genitoriali siano state valutate non idonee alla tutela della crescita del o dei minori.
- Attualmente le leggi vigenti non prevedono queste precisazioni e nemmeno è prevista la possibilità che il bambino o bambini in affido consensuale, qualora questo venga, per ragioni gravi, commutato in giudiziale, possano mantenere il legame affettivo con la famiglia dell'affido consensuale.

I suddetti articoli non fanno cenno alla valutazione dell'idoneità e alla formazione dei soggetti aspiranti all'affidamento, che i sottoscritti ritengono invece necessarie.

2) La legislazione attualmente vigente per l'affidamento di minori stranieri non accompagnati è la legge 30 aprile 2021 n.79, intitolata "Disposizioni in materia

di accoglienza di minori stranieri non accompagnati". Si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) prolungamento dell'accompagnamento del minore anche oltre alla maggiore età fino al completamento di un progetto ben definito;
 - b) individuazione di un nuovo soggetto affidatario fra gli iscritti al Registro di cui all'art. 32 bis in caso di revoca dell'affidamento da parte del Commissario della Legge.
- 3) Sarebbe opportuno prevedere come integrazione della normativa il diritto alla continuità affettiva del minore in affidamento. L'art. 1 della Legge italiana 19 ottobre 2015 n.173 prevede ad esempio che "Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile, (*omissis*) la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale..... (*omissis*), nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria".
- 4) Si chiede infine di uniformare alcuni passaggi (iscrizione all'elenco dei soggetti affidatari, formazione, ecc.) e superare alcune disuguaglianze (sostegno economico ai soggetti affidatari, ecc.) fra i diversi tipi di affidamento previsti nel nostro ordinamento.

Confidando in un positivo accoglimento della presente istanza da parte dell'On.le Consiglio Grande e Generale, si porgono i più deferenti ossequi.

San Marino lì, 05 ottobre 2025/1725 d. F. R.